



CITTÀ DI VIAREGGIO

Regolamento Tassa rifiuti TA.RI.

Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio
di gestione dei rifiuti

Approvato con delibera di C.C. n. 83 del 19/12/2022

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
Articolo 2 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	4
TITOLO II – PRESUPPOSTI.....	5
Articolo 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....	5
Articolo 4 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI.....	5
Articolo 5 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI.....	7
Articolo 6 - SUPERFICIE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI.....	8
TITOLO III – DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO.....	10
Articolo 7 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	10
Articolo 8 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	10
Articolo 9 - OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	10
Articolo 10 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	11
Articolo 11 - SCUOLE STATALI.....	12
Articolo 12 - TRIBUTO GIORNALIERO.....	12
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	13
Articolo 13 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	13
Articolo 14 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	13
Articolo 15 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE O CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE.....	13
Articolo 16 - RIDUZIONI PER LA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO.....	14
Articolo 17 - USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	15
Articolo 18 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ED EVENTUALE REINTEGRO.....	15
Articolo 19 - AGEVOLAZIONI.....	16
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	17
Articolo 20 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE.....	17
Articolo 21 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.....	17
Articolo 22 - RISCOSSIONE.....	18

Articolo 23 - ACCERTAMENTO.....	18
Articolo 24 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	18
Articolo 25 - SANZIONI ED INTERESSI.....	19
Articolo 26 – RIMBORSI E RATEAZIONI.....	19
Articolo 27 - CONTENZIOSO.....	20
TITOLO VI – RINVII E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	21
Articolo 28 - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	21
ALLEGATO “A” - Categorie di utenze non domestiche (D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158).....	22

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tassa rifiuti TA.RI. diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art. 1, commi dal 641 al 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, nonché dalle disposizioni dettate da ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) di cui alla deliberazione n. 444/2019/R/rif e relativo allegato (TITR) e alla Deliberazione 15/2022/R/rif del 18/01/2022 e relativo allegato (TQRIF).
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Articolo 2 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 ss.mm.ii., parte quarta e suoi allegati.

TITOLO II – PRESUPPOSTI

Articolo 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi e specchi acquei in concessione;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione che risultano iscritte nei registri catastali nelle categorie da A1 a A8 e loro pertinenze C2, C6 e C7;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. Per entrambi i tipi di utenze (domestiche e non domestiche) l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche è presunzione altresì il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
6. La TA.RI. è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 4 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
Rientrano in tali fattispecie:
 - a) le unità immobiliari sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (acqua, gas, elettricità) a decorrere dalla data di presentazione della relativa dichiarazione, corredata da dichiarazione di disdetta dei contratti. Il permanere di tale condizione dovrà essere dichiarato annualmente, a pena di decadenza dell'agevolazione, entro il 28 febbraio dell'anno di tassazione a mezzo apposita certificazione predisposta dall'ufficio;
 - b) i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) le unità immobiliari per le quali siano stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo che va dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori. Nel caso in cui il soggetto interessato abbia stabilito la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di ristrutturazione, la sospensione è riconosciuta a condizione che lo stesso abbia assolto al pagamento dell'IMU dovuta nel caso delle fattispecie sopra indicate. Il soggetto è inoltre obbligato a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato. L'esclusione spetta dal giorno in cui viene presentata la dichiarazione o comunque dal giorno in cui sia riscontrabile, con data certa, che per le unità immobiliari sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia;
 - f) le unità immobiliari in stato di inagibilità intesa come degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma necessitante invece di interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'art. 31 c.1 lettera c) d) e) della legge 457/1978. L'inagibilità può essere accertata:
 1. mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 2. da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 04.01.1968, n. 15;
 3. mediante perizia tecnica asseverata da parte di tecnico incaricato.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi di quanto indicato al precedente n. 2, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati. L'esclusione dalla Tari spetta dal giorno in cui viene presentata apposita dichiarazione all'Ufficio tributi o comunque dal giorno in cui sia riscontrabile, con data certa, l'esistenza del diritto alla esclusione mediante atti pubblici e della pubblica autorità che attestino l'esistenza delle condizioni previste per gli anni in cui si richiede l'esclusione.
 - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, la viabilità interna ai complessi commerciali o produttivi visibilmente delimitata per obblighi inerenti la legislazione in materia di sicurezza sul lavoro;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - i) i magazzini utilizzati dall'attività peschiera per il solo ricovero attrezzi;
 - j) solai o sottotetti, non utilizzati ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - k) parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti gratuiti.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere dichiarate ed essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze dichiarate totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il

tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 5 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.
2. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento del bestiame;
 - b) gli stabili destinati ad uso esclusivamente agricolo, come i locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, ricovero del bestiame, ricovero esclusivo di attrezzi;
 - c) locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra, ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole-vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante)
 - d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia possibile individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	% DI ABBATTIMENTO
Falegnamerie	8%
Autocarrozzerie	16%
Autofficine per riparazioni veicoli	16%
Gommisti	16%
Autofficine di elettrauto	16%
Distributori di carburante	16%
Lavanderie	4%
Verniciatura	16%
Galvanotecnici	16%
Fonderie	16%
Cantieri navali	16%
Rimessaggio imbarcazioni con attività di manutenzione	8%
Laboratori analisi mediche	5%
Ambulatori dentistici, radiologici ed odontotecnici	9%
Laboratori fotografici ed eliografici	4%
Pescherie	9%

Pollerie	4%
Macellerie	4%
Carristi del carnevale	16%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono dichiarare la tipologia di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, specificando la superficie interessata all'esclusione mediante documentazione planimetrica in scala che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali o pericolosi;
5. Sono escluse dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci collegati all'esercizio di dette attività produttive che soddisfino complessivamente i seguenti requisiti:
 - a) requisito soggettivo: il soggetto passivo per le fattispecie in esame deve essere intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali;
 - b) requisito della funzionalità: il magazzino o l'area devono essere asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali;
 - c) requisito della esclusività: le utenze hanno diritto alla detassazione soltanto nel caso in cui siano totalmente ed esclusivamente connesse con l'attività di produzione dei rifiuti speciali. Il requisito viene meno nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani.
6. La richiesta di detassazione delle superfici di cui ai commi precedenti dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione.

Articolo 6 - SUPERFICIE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147, che prevedono di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile a TA.RI. in misura pari all'ottanta per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano nelle categorie catastali D e E, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647 della L. n. 147/2013.
2. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a ml. 1,50 e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono assoggettati a tariffa i locali (uffici, magazzini, servizi igienici, etc.), l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a mq 20 per colonnina di erogazione e l'area scoperta utilizzabile.
5. Per gli specchi acquei la tariffa viene commisurata allo specchio acqueo dato in concessione, escludendo gli spazi di manovra e/o le vie d'accesso all'ormeggio. Nel caso in cui la concessione sia relativa soltanto a gavitelli o catenarie, utilizzate da unità nautiche autorizzate ad ormeggiare nel porto di Viareggio sia presso banchine prive di servizi, sia presso banchine dotate di colonnine per l'erogazione di energia elettrica ed acqua potabile in

concessione demaniale marittima a terzi, la tariffa è dovuta in ragione della lunghezza delle unità navali che potenzialmente potrebbero esservi ormeggiate in rapporto allo specchio acqueo virtuale.

TITOLO III – DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 7 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività di cui alle tabelle All. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista all'art. 1 comma 658 della Legge 147/2013, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa nella misura del 15%. Tale riduzione si applica a tutte le utenze domestiche, situate nelle zone dove viene effettuato il servizio generalizzato di raccolta differenziata "porta a porta". L'applicazione di tale riduzione è subordinata alla comunicazione all'ufficio, da parte del Gestore, dell'avvenuto ritiro degli appositi bidoncini dedicati (umido, vetro, indifferenziata).
5. La tariffa per le utenze domestiche viene riferita all'unità immobiliare catastale.

Articolo 8 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione.
2. Ferma restando la validità degli eventuali atti notificati ai sensi di legge e divenuti definitivi, la dichiarazione di cessazione presentata oltre il termine previsto all'art. 21 comma 1 produce presunzione di cessazione dalla data di presentazione, salvo diversa dimostrazione da parte dell'utente a mezzo idonea documentazione o salvo il caso in cui la tassa sia stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione.

Articolo 9 - OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno un anno, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia. Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai soggetti residenti nel Comune, la tariffa si applica in base ai componenti del nucleo familiare risultante all'anagrafe.
2. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Nel caso in cui un componente della famiglia trasferisca la propria residenza anagrafica in una nuova utenza sita nel Comune, a seguito di contratto di acquisto o di locazione, il numero dei componenti della famiglia di provenienza verrà conguagliato.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non

viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) il soggetto passivo deve dichiarare il numero di componenti del nucleo familiare iscritti all'anagrafe del proprio comune di residenza (ANPR). Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

In mancanza della dichiarazione di cui sopra il numero degli occupanti sarà determinato come da tabella di seguito riportata:

SUPERFICIE	N. OCCUPANTI
Da 1 a 33 mq.	1
Da 34 a 48 mq.	2
Da 49 a 63 mq.	3
Da 64 a 78 mq.	4
Da 79 a 93 mq.	5
Da 94 mq. in poi	6

5. Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 178/2020 art. 1 comma 48 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi. Tale riduzione è subordinata ad apposita richiesta dell'interessato che dovrà autocertificare il suo *status* e non è cumulabile con le riduzioni/agevolazioni previste dal presente Regolamento, in quanto risulta la più favorevole al contribuente.
6. Alle cantine e alle autorimesse considerate pertinenze dell'abitazione principale viene applicata la medesima tariffa utilizzata per l'abitazione principale. Alle cantine e alle autorimesse non considerate pertinenze dell'abitazione principale viene applicata la tariffa delle utenze non domestiche.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Articolo 10 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato "A".
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "A" viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Per gli stabilimenti balneari in deroga a quanto previsto dal precedente comma 4, essendo locali ed aree dove si svolgono due o più attività aventi una diversa attitudine alla produzione dei rifiuti, si applicano le specifiche tariffe previste per ciascuna attività.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 11 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 12 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, salvo quanto previsto per il canone unico patrimoniale relativo alle occupazioni temporanee in aree mercatali.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 70%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone unico.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni del tributo annuale, eccetto quanto previsto dagli artt. 13 e 14.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 13 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, sulla sola quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 180 giorni nell'anno solare: riduzione del 10%;
 - b) Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 10%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano a seguito di presentazione della relativa dichiarazione nella quale l'interessato dovrà autocertificare che l'abitazione è utilizzata esclusivamente dal proprietario o conduttore per un periodo non superiore ai sei mesi (180 gg) e non è concessa in locazione o in comodato.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici del materiale prodotto ai fini dell'utilizzo in sito o presso terreni in uso al soggetto si applica una riduzione del 20%, sulla parte variabile della tariffa. Il gestore del servizio rifiuti comunica annualmente all'ufficio i contribuenti che hanno diritto a tale riduzione. La riduzione decorre dalla data di consegna degli appositi strumenti per il compostaggio desumibile dalla relazione annuale da parte del gestore del servizio rifiuti.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 14 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Alle utenze non domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici del materiale prodotto ai fini dell'utilizzo in sito o presso terreni in uso al soggetto, si applica una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa.
2. Il gestore del servizio rifiuti comunica annualmente all'ufficio i contribuenti che hanno diritto a tale riduzione. La riduzione decorre dalla data di consegna degli appositi strumenti per il compostaggio desumibile dalla relazione annuale da parte del gestore del servizio rifiuti.

Articolo 15 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE

ATTIVE O CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 33%, sia nella parte fissa che nella parte variabile, ai locali diversi dalle abitazioni e alle relative aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a mesi sei nell'anno solare ad eccezione della categoria "campeggi".
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Per la sola categoria "campeggi", stante la possibilità riconosciuta da norme regionali di apertura fino ad un massimo di nove mesi annui anche ad uso non continuativo, la tariffa si applica in misura ridotta del 42%, sulla parte variabile.
4. Per le seguenti utenze non domestiche la superficie utile ai fini dell'applicazione della tariffa è determinata sottraendo le percentuali sotto indicate:
 - a) Superfici scoperte dei chioschi delle pinete di levante e ponente 20%
 - b) Tribune degli impianti sportivi 60%
 - c) Parcheggi 55%

- d) Aree portuali 50%
- e) Aree cimiteriali 70%
- f) Superfici scoperte dei campeggi 40%

Articolo 16 - RIDUZIONI PER LA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la produzione annua stimata in base ai coefficienti medi di potenziale produzione per ogni categoria di attività, deducibili dalla Tabella 4a dell'allegato 1 del D.P.R 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 50% della quota variabile.

La misura di tali riduzioni verrà calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo secondo le percentuali di seguito indicate:

% di rifiuti avviati al riciclo	% di riduzione
fino al 10% della potenzialità annua di produzione	nessuna riduzione
dal 10,01% al 30% della potenzialità annua di produzione	20%
dal 30,01% al 50% della potenzialità annua di produzione	30%
dal 50,01% al 70% della potenzialità annua di produzione	40%
oltre il 70,00% della potenzialità annua di produzione	50%

4. Al fine dell'applicazione della riduzione, gli interessati sono tenuti a produrre entro il 30 aprile di ciascun anno (termine ultimo per poter beneficiare della riduzione) una "autocertificazione" con allegato il Modulo unico di denuncia (MUD) o documentazione equivalente attestante la quantità totale di rifiuti urbani prodotti avviati al riciclo nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto destinatario al quale tali rifiuti sono stati conferiti. Le riduzioni saranno concesse a domanda degli interessati debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e calcolate a consuntivo mediante conguaglio compensativo o rimborso.

Articolo 17 - USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati "tutti" a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia al recupero del "totale" dei rifiuti urbani prodotti, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, ai sensi dell'art.14 L. n.118/2022.

Articolo 18 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ED EVENTUALE REINTEGRO

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 17 del presente Regolamento, devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'Ufficio Tributi utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti (impianto di primo conferimento che effettua il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
2. In caso di uscita dal servizio pubblico la restituzione delle dotazioni comunali (kit/container) dovrà avvenire entro il mese di gennaio del primo anno di utilizzo di terzo gestore.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui ai precedenti commi e nel termine indicato, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
5. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
6. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
7. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti

dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 19 - AGEVOLAZIONI

1. Il Comune può determinare forme di esenzioni ed agevolazioni tariffarie a favore di talune categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale. In tal caso la differenza fra la tariffa a regime e quella agevolata è posta a carico del bilancio comunale.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 20 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo per ciascuna unità immobiliare posseduta o detenuta e in particolare:
 - a) l'inizio o la cessazione dell'utenza;
 - b) la variazione dell'utenza;
 - c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni e/o riduzioni;
 - d) la sussistenza delle condizioni per ottenere esenzioni;
 - e) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di quanto indicato ai punti c) e d);
 - f) il numero dei componenti.

I soggetti passivi residenti non sono tenuti a dichiarare il numero dei componenti della famiglia anagrafica e la relativa variazione, ad eccezione del caso in cui nella medesima utenza siano presenti più nuclei familiari.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: da un componente del nucleo familiare nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 21 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Le dichiarazioni di cui all'art. 20 comma 1 devono essere presentate, ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato A della Deliberazione n. 15/2022 ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) entro 90 giorni solari dalla data del verificarsi dell'evento, utilizzando la modulistica a disposizione sul sito internet del Comune di Viareggio.
2. Le variazioni previste all'art. 20, comma 1, lettera b), in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini fissati da ARERA come sopra indicato, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
Nei casi previsti all'art. 20 comma 1, lettere c), d), e) e f) le dichiarazioni producono i loro effetti:
 - a) dalla data in cui è intervenuto l'evento cui fanno riferimento se presentate entro il termine fissato da ARERA come sopra indicato;
 - b) dalla data di presentazione della dichiarazione se successiva a tale termine.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo, ad eccezione di quanto indicato all'art. 4 comma 1 lettera a).
4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali con mezzo idoneo (protocollo, raccomandata A.R., PEC, Servizi On Line) come indicato sul sito istituzionale www.comune.viareggio.lu.it alla sezione Tributi → TARI.
5. Il Comune, nei casi in cui sia in possesso di dati certi e incontrovertibili della detenzione/occupazione/conduzione dei fabbricati ed aree soggette a tassazione (quali ad esempio

dichiarazione IMU, richiesta allaccio a servizi di rete, cessazione da parte del precedente utilizzatore ecc.), può iscrivere direttamente il soggetto inviandone comunicazione allo stesso. L'iscrizione terrà conto dei dati in possesso dell'ufficio e di quelli messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio.

Articolo 22 - RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo.
2. Il Comune stabilisce annualmente, con delibera di Consiglio Comunale, il numero e le scadenze di pagamento del tributo. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione.
3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato mediante le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, anche gratuite.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato a mezzo raccomandata A.R.:
 - entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto, avviso bonario senza ulteriore aggravio di interessi e spese;
 - in alternativa, oltre il termine di cui sopra, si procederà all'emissione di sollecito di pagamento con addebito di interessi e di spese di notifica.

Qualora il contribuente non dia seguito a una delle richieste sopra citate si procederà alla notifica di Avviso di accertamento con contestuale irrogazione della sanzione prevista *ex lege*.

Articolo 23 - ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, nei modi di legge, un apposito avviso motivato.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 24 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 792 della legge 160/2019 le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento esecutivo, sono riscosse coattivamente mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 25 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 23 c. 1 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano decorso il termine previsto dalla Legge n. 147/2013, ovvero il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
6. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
8. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi nella misura prevista dall'art. 15 c.2 del Regolamento generale delle entrate. Tali interessi sono calcolati con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 26 – RIMBORSI E RATEAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate saranno riconosciuti gli interessi al tasso legale, aumentato della percentuale prevista dal Regolamento generale delle entrate, con decorrenza dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
3. Non si procede a rimborso per somme inferiori a dodici euro per anno di imposta ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 c. 168 della legge 27.12.2006 n. 296.
4. Le modalità di rateazione sono disciplinate dal vigente Regolamento generale delle entrate. L'art. 27 dell'Allegato A della Deliberazione n. 15/2022 ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) prevede, per gli inviti di pagamento, la possibilità di ulteriore rateazione nei seguenti casi:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00, art.47, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) agli utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
5. Qualora si verifichi una delle casistiche previste dal comma precedente il numero delle rate, a seguito di richiesta da parte dell'utente da presentare entro la scadenza dell'invito di pagamento, sarà aumentato fino ad un massimo del 50% rispetto alle rate ordinarie.

Articolo 27 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, gli istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

TITOLO VI – RINVII E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 28 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO "A" - Categorie di utenze non domestiche (D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158)

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

**** Tabella per Comuni con più di 5.000 abitanti: ****

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e di riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banche di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banche di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club